



Convenzione Regione Siciliana - FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana, Asse VII – Capacità Istituzionale

Progetto: AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

LINEA 4: SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE

Laboratorio 3:

“I sistemi di valutazione e certificazione delle competenze”

Settembre 2015



La certificazione nei CPIA

CHI

CPIA

COSA

Acquisizione
competenze
connesse al primo
ciclo di istruzione

Acquisizione
competenze di
base connesse
all'obbligo di
istruzione

Conoscenza lingua
italiana non
inferiore al livello
A2 del Quadro
Comune Europeo

QUANDO

Primo livello-prim
periodo didattico

Primo livello-
secondo periodo
didattico

Apprendimento e
alfabetizzazione
della lingua italiana
per stranieri

**LIVELLO
EQF/QCER**

EQF 1

EQF 2

QCER A2



La certificazione nei CPIA

CHI

CPIA

COSA

Acquisizione competenze connesse al primo ciclo di istruzione

Acquisizione competenze di base connesse all'obbligo di istruzione

Conoscenza lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo

QUANDO

Primo livello- primo periodo didattico

Primo livello- secondo periodo didattico

Apprendimento e alfabetizzazione della lingua italiana per stranieri

COME

C.M. 48
4/11/2014
C.M. 3 del
13/02/2015
Primaria – Primo
ciclo

D.M. 9
27/01/2010

Attestato
livello A2



La certificazione in Rete

CHI

Istituti Tecnici,
Professionali
e Licei artistici

COSA

Diplomi conclusivi
del II livello di
istruzione tecnica,
professionale e
artistica

QUANDO

Secondo livello

**LIVELLO
EQF/QCER**

EQF 4



La certificazione in Rete

CHI

Istituti Tecnici,
Professionali
e Licei artistici

COSA

Diplomi conclusivi
del II livello di
istruzione tecnica,
professionale e
artistica

QUANDO

Secondo livello

COSA

Diploma*

*Supplemento al diploma Europass – Esempio (in lingua inglese)

Questo documento completa le informazioni già comprese nei diplomi e nei titoli ufficiali, agevolandone la comprensione specialmente da parte di datori di lavoro o enti al di fuori del paese che lo rilascia.



Riferimenti per la certificazione

EQF

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
- Accordo Stato-Regioni 20/12/2012

È una meta-struttura, articolata in otto livelli nei quali vanno collocati i titoli di studio e le qualificazioni professionali

QCER

- Messo a punto dal Consiglio d'Europa tra il 1989 e il 1996. Nel 2001 una risoluzione del Consiglio d'Europa raccomandò il suo utilizzo

Prevede sei livelli e rispettivi descrittori



EQF - Griglia di referenziazione


Da un punto di vista tecnico l'EQF è una **griglia di referenziazione**, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri

Il confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (**risultati d'apprendimento**) e collocati in una struttura ad otto livelli

La struttura a livelli permette di articolare secondo un ordine crescente - dalla minima alla massima complessità - i risultati d'apprendimento **raggiungibili nell'arco della vita, attraverso percorsi non solo formali, ma anche non formali e informali**



Quadro europeo delle qualificazioni






Livelli EQF

Livello EQF	Tipologia di qualificazione
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
2	Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
3	Attestato di qualifica di operatore professionale
4	Diploma professionale di tecnico
	Diploma liceale
	Diploma di istruzione tecnica
	Diploma di istruzione professionale
	Certificato di specializzazione tecnica superiore
5	Diploma di tecnico superiore

Livello EQF	Tipologia di qualificazione
6	Laurea
	Diploma Accademico di I livello
7	Laurea Magistrale
	Diploma Accademico di II livello
	Master universitario di I livello
	Diploma Accademico di specializzazione
	Diploma di perfezionamento o master
8	Dottorato di ricerca
	Diploma accademico di formazione alla ricerca
	Diploma di specializzazione
	Master universitario di II livello
	Diploma Accademico di specializzazione
	Diploma di perfezionamento o master

Livelli QCER

LIVELLI Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)





Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Premessa

*«La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di **riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite** in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale»*

(D. Lgs. 13/13, Art. 1, Comma 1).



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Le scuole, insieme ad altri enti pubblici titolari o enti titolati, hanno il compito di certificare «*le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5*» (D. Lgs. 13/13, Art. 3, Comma 1).



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Interesse diretto.

Sono i CPIA che certificano direttamente

- Certificazione delle competenze in esito a percorsi di apprendimento non formale e informale (D. Lgs. 13/13, Art. 3, Comma 1 e 2) per quanto di propria competenza. (rif. anche [Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. Punto 7\)](#))



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Interesse diretto.

Sono i CPIA che certificano direttamente

- **Certificazione interruzione di percorso** (D. Lgs. 13/13, Art. 2, Lettera L).
*«Certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento da parte dell'ente titolato delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche **in caso di interruzione del percorso formativo**, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.*
- Esempio di attuazione:
➤ Conferenza Stato Regioni, seduta 28 ottobre 2004, Accordo n. 790 Documento che definisce i **dispositivi per la certificazione finale e intermedia** dei percorsi di istruzione e formazione professionale e il riconoscimento dei crediti formativi allo scopo di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. **Modello B**, per la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite da studenti che abbiano interrotto i percorsi di formazione prima del conseguimento di una qualifica.



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Interesse diretto.

Sono i CPIA che certificano direttamente

- (In questo momento molto problematico e ambiguo, eventuale interesse diretto) **Certificazione delle competenze associate ai titoli senza rilascio dei titoli**, “fatto salvo il valore legale dei titoli di studio” (Art. 3, Comma 4, lettera B).

► *«I documenti di validazione e i **certificati rilasciati** rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze **costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente**».*



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Interesse indiretto.

Non sono i CPIA che certificano direttamente ma sono comunque in modo più o meno importante coinvolti o coinvolgibili nel sistema/processo.

- Ruolo più vasto nel sistema di individuazione, validazione e certificazione

«Il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto di competenza - di azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l'altro, a fornire un “sostegno alla costruzione, ...dei propri percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, lett. a), L.92/2012], a sostenere il “riconoscimento dei crediti formativi e **la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti**” [art. 4, comma 55, lett. b), L.92/2012] e a favorire “la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita” [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012]». (Linee Guida al D.P.R. 263/2012).



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

Interesse indiretto.

Non sono i CPIA che certificano direttamente ma sono comunque in modo più o meno importante coinvolti o coinvolgibili nel sistema/processo.

- I CPIA sono chiamati a supportare (D.P.R. 263/2012 Art. 6) il processo di certificazione delle competenze di provenienza non formale e informale. In tal senso possono rappresentare, per alcune categorie di utenza:
 - ▶ un “primo presidio” a disposizione dell’utente o anche di *front-end* del sistema/processo e dunque fornire un orientamento verso la validazione/certificazione delle competenze;
 - ▶ un luogo dove trovare una serie di indicazioni operative sulla procedura da seguire ed eventualmente un primo supporto nella composizione delle “evidenze”.



Accoglienza e orientamento. Esperienza Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 3/R
Modifiche al “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

- Art. 70 “Regimi particolari di accreditamento”, comma 1, Lettera C:
(...) rilascio di un accreditamento speciale agli organismi che svolgono:
c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i CPIA, non rivolti ai propri studenti (...)



Accoglienza e orientamento. Esperienza Toscana

Art. 66 sexies “Descrizione delle competenze”

2. Il soggetto interessato alla descrizione delle competenze può chiedere l’attivazione del servizio ai Centri per l’impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell’articolo 70 bis, comma 1:

- a) organismi formativi;
- b) istituzioni scolastiche;
- c) centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

3. La descrizione delle competenze è svolta da un operatore qualificato insieme al soggetto interessato e si conclude con la registrazione nel libretto formativo, di cui all’articolo 66 quater, delle seguenti informazioni:

- a) anagrafica del richiedente;
- b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
- c) competenze che possono essere oggetto di validazione;
- d) responsabile del procedimento di descrizione



Il rapporto tra CPIA e nuovo “universo della certificazione” delle competenze

In funzione del fatto che i CPIA giocano (possono/potranno giocare) un ruolo fondamentale nell'orientamento (D.P.R. 263/2012 Art. 3 e 4) è fondamentale che al loro interno sia chiara l'articolazione del sistema di certificazione delle competenze e le varie possibilità che si vengono a creare a vari livelli, al fine di:

- orientare i soggetti che a loro si rivolgono;
- per avviare processi di organizzazione interna in grado di far fronte alle nuove esigenze, alle nuove possibilità, ai nuovi vincoli.



Decreto legislativo n. 13/2013



I due piani di attivazione del D.lgs 13/2013

Istituzione/
Implementazione
del Repertorio
Nazionale previsto
dall'Art. 4 Legge
92/2012

Definizione degli
standard di servizio
del Sistema
Nazionale di
Certificazione delle
Competenze
acquisite in contesti
di apprendimento
formali, non formali
ed informali per la
spendibilità a livello
nazionale e
comunitario

Il Regolamento (UE) n.
1303/2013
richiede, per il
soddisfacimento
della
condizionalità ex-
ante relativa
all'Apprendimento
Permanente,
"l'esistenza, su
tutto il territorio
nazionale, di un
quadro operativo
di riconoscimento
delle qualificazioni
regionali e delle
relative
competenze".



Art. 1 - Oggetto

La Repubblica promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale

Definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato e delle Regioni anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.



Art. 2 - Definizioni

Ente pubblico titolare
della regolamentazione di servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze



MIUR



Le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano



Il MLPS



Il MISE e le altre autorità competenti in
materia di professioni regolamentate



Art. 2

Ente titolato



soggetto, pubblico
o privato



deputato a
erogare in tutto o
in parte servizi di
individuazione e
validazione e
certificazione delle
competenze

Istituzioni scolastiche, università,
istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, le camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura



Art. 2

Individuazione e validazione delle competenze

Processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale

Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali

La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione

Certificazione delle competenze

Procedura di formale riconoscimento da parte dell'ente titolato delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali,

anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi



Art. 2

Qualificazione

Titolo di istruzione e formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato

Sistema nazionale di certificazione delle competenze

L'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze



Art. 3 – Sistema nazionale di cert. comp.

Sono oggetto di certificazione **unicamente** le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio Nazionale di cui all'articolo 8.

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

- + esplicita richiesta della persona e valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro;
- + i documenti di validazione e i certificati rilasciati costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;



Art. 3

- ✚ gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
- ✚ il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- ✚ l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.



Capo II



Art. 4

Standard minimi di
servizio



Livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e al riconoscimento dei crediti formativi

Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati



Art. 5 – Standard di processo

L'ente pubblico titolare assicura, con riferimento al *processo* di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento e di standard minimi articolati in:

Identificazione

Messa in trasparenza delle competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali:
supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni

Valutazione

Accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali:
adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute

Attestazione

Rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni



Art. 6

Con riferimento all'ATTESTAZIONE termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione, l'ente pubblico titolare assicura:

Elementi minimi:
dati anagrafici del destinatario e dati dell'ente titolare e titolato

Competenze acquisite, indicando per ciascuna almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento.

Dati relativi alle **modalità di apprendimento e valutazione delle competenze.**
Formale: percorso formativo e valutazione. Non formale e informale: esperienza svolta

Registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino (Dlgs. 276/2003) e in interoperatività con la dorsale informativa unica

Le qualificazioni sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del **livello dell'EQF** e la referenziazione, laddove applicabile ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (**ATECO**) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (**CP**)

Codici ATECO

È la traduzione italiana della Nomenclatura delle attività economiche (NACE) creata dall'Eurostat e adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano


Classificazione
delle **AT**tività
ECOnomiche

Adottata dall'Istituto Nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche di carattere economico

Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, classificazione alfa-numerica con diversi gradi di dettaglio



CP ISTAT





Art. 7 – Standard di sistema

Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Standard minimi di *sistema* assicurati dall'ente pubblico titolare

Adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, nonché un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione

Adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni

Funzionalità di un sistema interoperativo nell'ambito della dorsale unica

Conformità alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti e tutela dei dati

Collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza



Art. 8 – Repertorio nazionale delle qualificazioni

*Il repertorio nazionale (dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali) costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la **progressiva standardizzazione** degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di Istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali attraverso la loro **correlabilità**, anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea*



Art. 8

Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali – tra cui anche quelle dell'apprendistato – codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:



Art. 8

- a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
- a) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- a) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- a) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.



Quali “servizi” prevede il SNCC in via di costruzione

INDIVIDUAZIONE

Ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite e elaborazione del “**Documento di trasparenza**”

VALIDAZIONE

1) esame tecnico del «**Documento di trasparenza**» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale; 2) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «**Documento di validazione**»

CERTIFICAZIONE

1) valutazione diretta realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo; 2) stesura e rilascio del «**Certificato**»



**Intesa concernente la definizione di un quadro operativo
per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale
*del 22/01/2015***



Il quadro di riferimento

Quadro giuridico

decreto legislativo
13/2013

+

Presupposto di fatto


Condizionalità ex ante
Accordo di Partenariato
2014-2020

=

Decreto MLPS e MIUR

previo Intesa CUSR
sentite le Parti
sociali

- nella prospettiva dell'attuazione del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze
- per l'avvio della programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020,



Assolvimento condizionalità
ex ante «10.3 Apprendimento
permanente»



Definizioni

- a) Classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori e comparti l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro ([Vedi](#))



Definizioni

c) attestazione di parte prima: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;

d) attestazione di parte seconda: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

e) attestazione di parte terza: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



Elementi costitutivi

- ✚ Le qualificazioni professionali sono incluse nel Repertorio Nazionale in virtù del rispetto dei requisiti standard di cui all'art. 8 del D.lgs 13/2013, e per questo hanno valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale e sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli EQF;
- ✚ Il Quadro nazionale è organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;



Elementi costitutivi

- ✚ Al fine di garantire il reciproco riconoscimento tra qualificazioni che presidiano le stesse attività, viene introdotto il meccanismo di correlazione tra le qualificazioni presenti nel Quadro. Secondo tale meccanismo le qualificazioni regionali che presidiano le stesse attività di lavoro di un gruppo di correlazione, individuato come aggregato di attività nell'ambito di un'Area di attività, sono considerate automaticamente tra loro equivalenti, limitatamente alle attività presidiate e a seguito di apposita validazione da parte del Gruppo tecnico;

- ✚ Vengono individuati:
 - i criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale;
 - i riferimenti operativi per gli standard minimi di processo, di attestazione registrazione e di sistema per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;



Elementi costitutivi

- ✚ Il provvedimento prevede anche due modelli di attestazione di riferimento nazionale, da rilasciare sia in esito al processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali ed informali, sia in esito alla procedura di certificazione delle competenze;
- ✚ Viene fissato a 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento il termine entro il quale le Regioni e P.A., come enti titolari, devono garantire l'operatività di propri repertori di qualificazioni e l'adozione di un quadro regolamentare di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- ✚ Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, le qualificazioni professionali regionali saranno rilasciate ai sensi del D.lgs 13/2013, e non più ai sensi della L. 845/1978;



Elementi costitutivi

- ✚ Vengono individuate tre funzioni da presidiare per l'erogazione dei servizi di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze, che sono: accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, pianificazione e realizzazione delle attività valutative, sia con riferimento agli aspetti procedurali e di metodo, sia con riferimento agli aspetti di contenuto curricolare e professionale;



Correlazione....

- All'interno delle ADA sono individuati «gruppi di correlazione», intesi quali aggregati di attività di lavoro dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale.
- La correlazione* delle qualificazioni professionali dei repertori regionali esistenti è basata sulla adozione, quale **parametro unitario di riferimento**, del **processo di lavoro**, articolato in **ADA** e **attività**, utile a:
 - verificare e confrontare i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei diversi repertori;
 - rendere possibile la loro leggibilità e riconoscimento sulla base di una comune rappresentazione dei processi di lavoro.

*Esempio correlazione



.....e progressiva standardizzazione

- La standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali è un **processo progressivo** che si realizza attraverso **l'avvicinamento reciproco delle qualificazioni professionali regionali**:
 - Sia in termini di contenuto, attraverso il riferimento e l'ancoraggio allo standard di riferimento nazionale (processi di lavoro, ADA, attività);
 - Sia in termini strutturali e lessicali, attraverso l'adozione di elementi minimi descrittivi comuni



Riferimenti operativi per gli standard minimi

Processo: come si erogano i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

All. 5

Attestazione: gli elementi minimi da assicurare negli attestati finali e tracciabilità nei sistemi informativi (Libretto formativo e banca dati politiche attive e passive)

All.
6-7

Sistema: le garanzie di adeguatezza, qualità e tutela che le Regioni assicurano nell'ambito delle regolamentazioni e delle procedure (ad esempio, i requisiti professionali degli operatori dei servizi)

All. 8



Fasi di processo. Una sintesi

Individuazione	Validazione	Certificazione
Identificazione	Identificazione	Identificazione
Valutazione	Valutazione	Valutazione
Attestazione	Attestazione	Attestazione



Requisiti di processo: individuazione e validazione e certificazione delle competenze

Fasi di processo	Processo di individuazione e validazione delle competenze <i>acquisite in contesti formali, non formali e informali</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>a seguito del processo di individuazione e validazione</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>acquisite a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale</i>
<u>Identificazione</u>	Individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza, ed elaborazione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze	Ammissione alla procedura di certificazione tramite «Documento di validazione»	Ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento



Requisiti di processo: individuazione e validazione e certificazione delle competenze

Fasi di processo	Processo di individuazione e validazione delle competenze <i>acquisite in contesti formali, non formali e informali</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>a seguito del processo di individuazione e validazione</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>acquisite a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale</i>
<u>Valutazione</u>	Esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato, attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale.	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate Presenza di un organismo collegiale che	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate Presenza di un organismo collegiale



Requisiti di processo: individuazione e validazione e certificazione delle competenze

Fasi di processo	Processo di individuazione e validazione delle competenze <i>acquisite in contesti formali, non formali e informali</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>a seguito del processo di individuazione e validazione</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>acquisite a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale</i>
<u>Attestazione</u>	Stesura e rilascio del «Documento di validazione» (valore almeno di parte seconda)	Stesura e rilascio del «Certificato» (valore di parte terza)	Stesura e rilascio del «Certificato» (valore di parte terza)



Principi fondanti e accezioni operative

Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, si assicura il rispetto dei principi di:

Principio	Accezione operativa
Collegialità	(...) La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.



Principi fondanti e accezioni operative

Principio	Accezione operativa
Oggettività	(...) predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, (...) metodologia trasparente e rigorosa, (...) eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
Terzietà	(...) equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio (...). La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o delle competenze.
Indipendenza	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio (...) piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento...



Lavori in corso... le prossime tappe:

- a) gruppi di correlazione
- b) ambiti tipologici di esercizio
- c) referenziazione delle qualificazioni regionali a EQF



Grazie per l'attenzione